

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIPPO, SCOZIA, LEONE*Presentata il 29 aprile 1980*

Modifica dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, concernente disposizioni sul funzionamento delle scuole materne statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, stabilisce che a ciascuna sezione di scuola materna sono assegnate due insegnanti, senza, per altro, specificare i criteri in base ai quali deve avvenire l'alternanza nell'attività di insegnamento al mattino e al pomeriggio. Pertanto, allo stato attuale, le insegnanti si alternano al mattino e al pomeriggio sulla base di turni settimanali senza rispetto per l'anzianità di servizio.

La presente proposta di legge mira a far sì che, in via permanente, l'attività di insegnamento al mattino — che risulta indubbiamente meno gravosa — sia svolta dalle insegnanti con maggiore anzianità di

servizio. Ciò non significa voler introdurre discriminazioni sul piano professionale tra le insegnanti della scuola materna, ma solo prevedere un elemento di razionalizzazione per quel che riguarda lo svolgimento dell'attività di insegnamento evitando nel contempo di penalizzare coloro che da più anni prestano la loro attività nella scuola materna.

A tal fine si propone una integrazione del ricordato articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nel senso di prevedere che in ogni sezione di scuola materna statale il turno di insegnamento antimeridiano venga svolto dall'insegnante con maggiore anzianità di servizio prestato nella scuola materna statale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è sostituito dal seguente:

« A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti. Non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte. In ogni sezione il turno di insegnamento antimeridiano viene svolto dall'insegnante con maggiore anzianità di servizio prestato nella scuola materna statale ».